

Al Funzionario Responsabile del
Tributo
Del Comune di
CAVARIA CON PREMEZZO (VA)

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n. _____

codice fiscale: _____ Tel. _____ e-mail: _____

in qualità di: _____

erede di _____

legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro:

Ragione Sociale _____

P.IVA/Cod. Fiscale: _____ tel _____

e-mail _____

in relazione al «Regolamento per la disciplina per le entrate comunali» approvato con Deliberazione Consiliare n. 15, in data 21.07.2020, esecutiva;

Visto l'art.18 del citato Regolamento;

DICHIARA

() di trovarsi in situazione economica di obiettiva difficoltà;

() altro: _____;

CHIEDE

che la somma di € dovuta per il seguente tributo:

ICI/IMU/TASI per gli anni d'imposta _____;

TASI per gli anni d'imposta _____;

TARSU/TIA/TARI per gli anni di imposta _____;

Venga ripartita in n. rate mensili o pari ad €. _____;

ESPRESSAMENTE DICHIARA

- di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali;
- di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso;
- di essere a conoscenza che La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 11, comma 3, del sopracitato regolamento per la disciplina delle entrate comunali;

- che in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive entro i termini previsti, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell'avvenuta accettazione ovvero diniego della richiesta;
- di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sul termine di presentazione dell'istanza, come sotto riportati.

Allega la seguente documentazione:

- () fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- () altro:

Cavaria con Premezzo li

Il/La Richiedente

Estratto Regolamento (Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 21.07.2020)

Art. 18 – Rateizzazione.

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 1.000,00: fino a dieci rate mensili;
- c) da euro 1000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- d) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 11 comma 3, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Art. 11 - Sanzioni e Interessi.

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.

3. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi sono dovuti annualmente in misura pari al tasso d'interesse legale. Gli interessi per la riscossione dei tributi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, mentre per le somme dovute a titolo di rimborso sono calcolati a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati in possesso del Comune potranno essere forniti ad altri soggetti (ad es. Ministero, Guardia di finanza ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.